

STATUTO

**ART AND CHANGE IMPRESA
SOCIALE SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POMPEI NA VIA LEPANTO 247

Numero REA: NA - 1051635

Codice fiscale: 09710591216

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-02-2021 - Statuto completo	2
--	---

	Repertorio n. 19531	Raccolta n. 13286
	Atto costitutivo di Impresa Sociale,	
	nella forma di Società a responsabilità limitata	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di febbraio	
	18 febbraio 2021	
	in Pompei nel mio studio.	
	Innanzi a me dott. avv. MARIA IACCARINO, Notaio in Pompei	
	con lo studio alla via Sacra n. 29, iscritto nel Ruolo dei	
	Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e	
	Nola,	
	SI SONO COSTITUITI	
	- PETRUCCI ANIELLO , nato a Castellammare di Stabia (NA) il	
	26 gennaio 1981 e residente in Pompei (NA) alla via Lepanto	
	n. 247, codice fiscale PTR NLL 81A26 C129R;	
	- TODISCO ALFONSO , nato a Castellammare di Stabia (NA) il 03	
	luglio 1994 e residente in Scafati (SA) alla Via	
	Berardinetti I traversa Baracconi A. 9, codice fiscale TDS	
	LNS 94L03 C129J;	
	- PALOMBA ROSSELLA , nata a Vico Equense (NA) il 5 marzo 1983	
	e residente in Pompei (NA) alla via Lepanto n. 247, codice	
	fiscale PLM RSL 83C45 L845H;	
	- DOTT. ANNUNZIATA MICHELE , nato a San Giuseppe Vesuviano	
	il 12 giugno 1965 residente a Poggiomarino (NA) alla via G.	
	Iervolino n. 208, Iscritto all'ordine dei Dottori	

	Commercialisti di Torre Annunziata al numero 479/A.	
	Io notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti,	
	i quali mi dichiarano di essere tutti cittadini italiani, e	
	mi chiedono di ricevere il presente atto, con il quale	
	dichiarano e convengono quanto segue:	
	Art.1) Denominazione I costituiti PETRUCCI ANIELLO, TODISCO	
	ALFONSO e PALOMBA ROSSELLA, costituiscono ai sensi del	
	D.lgs. n. 112/2017, un'impresa sociale nella forma di	
	società a responsabilità limitata, sotto la denominazione di	
	"ART AND CHANGE IMPRESA SOCIALE SOCIETA' A RESPONSABILITÀ	
	LIMITATA", in breve anche "ART AND CHANGE IMPRESA SOCIALE	
	S.R.L."	
	La denominazione della società potrà essere scritta con	
	qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o	
	maiuscoli.	
	Art.2) Oggetto La società non ha scopo di lucro ed esercita	
	in via stabile e principale una o più attività d'impresa di	
	interesse generale per il perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale.	
	Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche	
	e di utilità sociale la società svolge le seguenti attività	
	d'impresa di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto Legislativo	
	n. 112 del 2017, e precisamente:	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	

	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d)	
	dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 112 del 2017;	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo	
	22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, di cui	
	alla lettera f) dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n.	
	112 del 2017;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato, e delle attività	
	di interesse generale di cui alla lettera i) dell'articolo 2	
	del Decreto Legislativo n. 112 del 2017;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso di cui alla lettera	
	k) dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 112 del 2017;	
	- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti	
	del Terzo settore resi da enti composti in misura non	
	inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da	
	altri enti del Terzo settore, di cui alla lettera m)	
	dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 112 del 2017.	
	L'impresa sociale Art and Change al fine di realizzare	
	un'attività di interesse generale, utilizza l'arte come	
	strumento di cambiamento, interagendo con il tessuto sociale	

	cittadino. L'Arte diventa un tramite per la	
	sensibilizzazione dei cittadini verso tematiche sociali di	
	rilievo, come l'ambiente, i diritti umani, la povertà nel	
	Terzo Mondo, la legalità, l'inclusione, e tanto altro,	
	avviando un processo di cambiamento di coscienza civica.	
	Arte e Musica, ma anche Teatro, Cinema, Archeologia.	
	Al centro dell'attività di Art and Change c'è	
	l'organizzazione di eventi culturali, mostre, concerti,	
	conferenze, workshop, Webinar, Festival, Seminari,	
	produzioni editoriali, cinematografiche e discografiche.	
	Obiettivo importante di Art and Change è l'attenzione alla	
	valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio del	
	territorio, favorendone anche la crescita turistica	
	attraverso la gestione di attività e di eventi culturali.	
	I cittadini diventano non solo fruitori, ma sono coinvolti	
	spinti da un nuovo desiderio di partecipazione,	
	cooperazione, solidarietà, attraverso azioni di residenza	
	artistica ed iniziative che portano l'evento in strada, a	
	contatto con la comunità. Il valore estetico si fonde con la	
	sensibilizzazione della società: vivere la bellezza	
	attivando allo stesso tempo un cambiamento di coscienza	
	civica.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali su riportati, la	
	società potrà inoltre compiere tutte le operazioni	
	commerciali, finanziarie, mobiliari con esclusione di quelle	

	di cui all'articolo 1 legge 2 gennaio 1991 n.1 e della legge	
	n.197 del 1991 ed immobiliari ritenute necessarie ed utili	
	per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa potrà	
	altresi assumere sia direttamente che indirettamente	
	interessenze e partecipazioni in altre ditte o società	
	aventi scopi ed oggetti analoghi ai propri, purchè non in	
	via prevalente e non ai fini di collocamento e sempre nel	
	rispetto del D.L. 1 settembre 1993 n. 385.	
	Il tutto con espressa esclusione delle attività riservate	
	per legge agli iscritti degli albi professionali; pertanto,	
	qualora necessario, tali attività verranno affidate a	
	professionisti iscritti nei competente albi, professionisti	
	che si assumeranno in proprio l'esecuzione e la	
	responsabilità di tali attività.	
	Potrà inoltre svolgere qualsiasi attività che l'organo	
	amministrativo riterrà conforme agli scopi e ai fini sociali	
	dell'impresa sociale stessa.	
	Art.3)- Durata La durata della società è stabilita fino al	
	31 dicembre 2060.	
	Art.4) Sede La società ha sede legale in Pompei (NA) .	
	Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese i	
	comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società	
	è alla via Lepanto n. 247.	
	Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune	
	non comporta la modifica dell'atto costitutivo.	

	Art. 5) Capitale Sociale. Il capitale sociale è di Euro	
	3.000,00 (tremila virgola zero zero). A integrale	
	sottoscrizione del capitale sociale i soci si obbligano a	
	eseguire i seguenti conferimenti in denaro, a ciascuno dei	
	quali corrisponde la seguente partecipazione:	
	- PETRUCCI ANIELLO per un importo di euro 900,00 (novecento	
	virgola zero zero), pari al 30% (trenta per cento) del	
	capitale sociale;	
	- TODISCO ALFONSO per un importo di euro 1.200,00	
	(milleduecento virgola zero zero) pari al 40% (quaranta per	
	cento) del capitale sociale;	
	- PALOMBA ROSSELLA per un importo di euro 900,00 (novecento	
	virgola zero zero), pari al 30% (trenta per cento) del	
	capitale sociale.	
	I soci dichiarano che i conferimenti sono stati eseguiti nel	
	modo seguente: PETRUCCI ANIELLO, TODISCO ALFONSO e PALOMBA	
	ROSSELLA hanno versato nelle mani dell'organo	
	amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria	
	quietanza, la somma complessiva di euro 3.000,00 (tremila	
	virgola zero zero) mediante i seguenti titoli e precisamente:	
	- assegno circolare dell'importo di euro 900,00 (novecento	
	virgola zero zero) distinto dal numero 6079664400 - 04	
	emesso in data 16 febbraio 2021 da Banca Monte dei Paschi di	
	Siena filiale di Pompei, all'ordine di ART AND CHANGE	
	IMPRESA SOCIALE SRL, non trasferibile, per la quota da	

	imputarsi al socio PETRUCCI ANIELLO;	
	- assegno circolare dell'importo di euro 900,00 (novecento	
	virgola zero zero) distinto dal numero 6079664399 - 03	
	emesso in data 16 febbraio 2021 da Banca Monte dei Paschi di	
	Siena filiale di Pompei, all'ordine di ART AND CHANGE	
	IMPRESA SOCIALE SRL, non trasferibile, per la quota da	
	imputarsi al socio PALOMBA ROSSELLA;	
	- assegno circolare dell'importo di euro 1.200,00	
	(milleduecento virgola zero zero) distinto dal numero	
	0368685665 - 10 emesso in data 17 febbraio 2021 da Poste	
	Italiane filiale di San Pietro Scafati, all'ordine di ART	
	AND CHANGE IMPRESA SOCIALE SRL, non trasferibile, per la	
	quota da imputarsi al socio TODISCO ALFONSO.	
	Art.6) Amministrazione I componenti deliberano che la	
	Società sia amministrata da un Amministratore Unico a tempo	
	indeterminato, fino a revoca o dimissioni, che viene	
	nominato nella persona di PALOMBA ROSSELLA, quest'ultima	
	accetta e chiede l'iscrizione della propria nomina nel	
	registro delle imprese e dichiara che a proprio carico non	
	sussistono alcune delle cause di ineleggibilità o di	
	decadenza previste dall'art. 2382 del c.c. o da altra norma	
	di legge, precisandosi che non possono assumere la	
	presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di	
	cui all'art. 4, comma 3 del D.lgs. 112/2017.	
	Delega ad espletare l'adempimento me notaio Maria Iaccarino.	

	Art.7) Controllo	La società, per la prima volta, determina
		di affidare il controllo interno della società ad un sindaco
		unico, che durerà in carica per tre esercizi, compreso
		quello in corso, per l'emolumento annuale di euro 500,00
		(cinquecento virgola zero zero) oltre IVA e cassa
		considerato proporzionale all'attività svolta e nomina
		sindaco il dott. ANNUNZIATA MICHELE, in possesso dei
		requisiti previsti dalla legge, il quale presente accetta.
		Delega ad espletare l'adempimento me notaio Maria Iaccarino.
	Art. 8) Spese	L'importo globale delle spese per la
		costituzione poste a carico della società ammontano a circa
		euro 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero).
	Art. 9)	L'organizzazione ed il funzionamento della società
		sono regolati dalle norme qui di seguito riportate.
		Per quanto non previsto, valgono le disposizioni di legge in
		materia di imprese sociali e di Società a responsabilità
		limitata, dal D.lgs 3 luglio 2017 n. 112, dal codice civile
		e, ove compatibili, dalle norme del codice del Terzo settore
		di cui al d.lgs 3 luglio 2017 n. 117.
		Norme di Funzionamento:
		"ART AND CHANGE Impresa Sociale Società a Responsabilità
		Limitata", in breve anche "ART AND CHANGE Impresa Sociale
		Srl"
	Art.1°)-Denominazione.	La società è denominata "ART AND
		CHANGE Impresa Sociale Società a Responsabilità Limitata",

	in breve anche "ART AND CHANGE Impresa Sociale Srl"	
	La denominazione della società potrà essere scritta con	
	qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o	
	maiuscoli.	
	Art.2°) Oggetto. La società non ha scopo di lucro ed	
	esercita in via stabile e principale una o più attività	
	d'impresa di interesse generale per il perseguimento di	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche	
	e di utilità sociale la società svolge le seguenti attività	
	d'impresa di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto Legislativo	
	n. 112 del 2017, e precisamente:	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d)	
	dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 112 del 2017;	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo	
	22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, di cui	
	alla lettera f) dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n.	
	112 del 2017;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	

	cultura e della pratica del volontariato, e delle attività	
	di interesse generale di cui alla lettera i) dell'articolo 2	
	del Decreto Legislativo n. 112 del 2017;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso di cui alla lettera	
	k) dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 112 del 2017;	
	- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti	
	del Terzo settore resi da enti composti in misura non	
	inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da	
	altri enti del Terzo settore, di cui alla lettera m)	
	dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 112 del 2017.	
	L'impresa sociale Art and Change al fine di realizzare	
	un'attività di interesse generale, utilizza l'arte come	
	strumento di cambiamento, interagendo con il tessuto sociale	
	cittadino. L'Arte diventa un tramite per la	
	sensibilizzazione dei cittadini verso tematiche sociali di	
	rilievo, come l'ambiente, i diritti umani, la povertà nel	
	Terzo Mondo, la legalità, l'inclusione, e tanto altro,	
	avviando un processo di cambiamento di coscienza civica.	
	Arte e Musica, ma anche Teatro, Cinema, Archeologia.	
	Al centro dell'attività di Art and Change c'è	
	l'organizzazione di eventi culturali, mostre, concerti,	
	conferenze, workshop, Webinar, Festival, Seminari,	
	produzioni editoriali, cinematografiche e discografiche.	
	Obiettivo importante di Art and Change è l'attenzione alla	

	valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio del	
	territorio, favorendone anche la crescita turistica	
	attraverso la gestione di attività e di eventi culturali.	
	I cittadini diventano non solo fruitori, ma sono coinvolti	
	spinti da un nuovo desiderio di partecipazione,	
	cooperazione, solidarierietà, attraverso azioni di residenza	
	artistica ed iniziative che portano l'evento in strada, a	
	contatto con la comunità. Il valore estetico si fonde con la	
	sensibilizzazione della società: vivere la bellezza	
	attivando allo stesso tempo un cambiamento di coscienza	
	civica.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali su riportati, la	
	società potrà inoltre compiere tutte le operazioni	
	commerciali, finanziarie, mobiliari con esclusione di quelle	
	di cui all'articolo 1 legge 2 gennaio 1991 n.1 e della legge	
	n.197 del 1991 ed immobiliari ritenute necessarie ed utili	
	per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa potrà	
	altresì assumere sia direttamente che indirettamente	
	interessenze e partecipazioni in altre ditte o società	
	aventi scopi ed oggetti analoghi ai propri, purchè non in	
	via prevalente e non ai fini di collocamento e sempre nel	
	rispetto del D.L. 1 settembre 1993 n. 385.	
	Il tutto con espressa esclusione delle attività riservate	
	per legge agli iscritti degli albi professionali; pertanto,	
	qualora necessario, tali attività verranno affidate a	

	professionisti iscritti nei competente albi, professionisti	
	che si assumeranno in proprio l'esecuzione e la	
	responsabilità di tali attività.	
	Potrà inoltre svolgere qualsiasi attività che l'organo	
	amministrativo riterrà conforme agli scopi e ai fini sociali	
	dell'impresa sociale stessa.	
	Articolo 3) Assenza di scopo di lucro	
	Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 16 del	
	D.lgs n. 112/2017, l'impresa sociale destina eventuali utili	
	ed avanzi di gestione avanzi di gestione allo svolgimento	
	dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.	
	Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche	
	indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominati, a fondatori, soci o associati,	
	lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri	
	componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o	
	di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del	
	rapporto. Nelle imprese sociali costituite nelle forme di	
	cui al libro V del codice civile è ammesso il rimborso al	
	socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente	
	rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera	
	a). Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si	
	considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:	
	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a	
	chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non	

	proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità	
	assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a	
	quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi	
	settori e condizioni;	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di	
	retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento	
	rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai	
	contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto	
	legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze	
	attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze	
	ai fini dello svolgimento delle attività di interesse	
	generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o	
	h);	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle	
	azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per la	
	distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);	
	d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza	
	valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore	
	normale;	
	e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a	
	condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci,	
	associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli	
	organi amministrativi e di controllo, a coloro che a	

	qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano	
	parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a	
	favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo	
	grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle	
	società da questi direttamente o indirettamente controllate	
	o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità,	
	salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano	
	l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui	
	all'articolo 2;	
	f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi,	
	in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di	
	quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto	
	limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del	
	lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il	
	Ministro dell'economia e delle finanze.	
	3. L'impresa sociale può con decisione dei soci destinare	
	una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e	
	degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite	
	maturate negli esercizi precedenti:	
	a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice	
	nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le	
	famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto	
	nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	

	corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli	
	utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure	
	alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del	
	capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di	
	dividendi ai soci, in misura comunque non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore	
	diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori,	
	associati, soci dell'impresa sociale o società da questa	
	controllate, finalizzate alla promozione di specifici	
	progetti di utilità sociale.	
	Articolo 4) -Durata. La durata della società è fissata al 31	
	dicembre 2060 (duemilasessanta), salvo proroga ovvero	
	anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea	
	straordinaria.	
	Articolo 5) -Sede. La società ha sede legale in Pompei . Essa	
	potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali,	
	uffici tecnici ed agenzie, sia in Italia che all'estero.	
	Art.6°)- Capitale sociale	
	Il capitale sociale è di euro 3.000,00 (tremila virgola zero	
	zero) diviso in quote ai sensi di legge.	
	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo	
	suscettibili di valutazione economica, nel rispetto delle	

	norme di legge ed in quanto compatibili con il divieto di	
	distribuzione di utili anche in forma indiretta.	
	Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale	
	si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.	
	Non sono comunque ammesse deliberazioni di aumento di	
	capitale gratuito, ad eccezione di quanto previsto dal comma	
	3 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.	
	Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il	
	capitale può essere altresì aumentato mediante il	
	conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di	
	valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o	
	di servizi a favore della società.	
	In caso di riduzione del capitale sociale è espressamente	
	esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi,	
	riserve o avanzi di gestione ai soci. Le quote di capitale	
	relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi	
	di riserva.	
	Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale	
	sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito	
	presso la sede sociale della documentazione prevista	
	dall'articolo 2482-bis, comma secondo, c.c., in previsione	
	dell'assemblea ivi indicata.	
	I soci potranno eseguire, di propria iniziativa o su	
	richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle	
	vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in	

	conto/capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano	
	raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti	
	disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.	
	In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme	
	potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali	
	perdite, e ciò previa conforme delibera dei soci.	
	Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società	
	è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 2467 del codice	
	civile.	
	E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli	
	di debito di cui all'articolo 2483 c.c.	
	La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve	
	essere in ogni caso verbalizzata da un Notaio, ed iscritta a	
	cura degli amministratori nel Registro delle Imprese.	
	Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti	
	del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di	
	partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso,	
	spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il	
	diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.	
	Art.7) Domiciliazione	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e	
	del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la	
	società, è quello che risulta dal registro delle imprese.	
	Art. 8) - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra	
	vivi.	

	Il trasferimento delle partecipazioni a qualsiasi titolo è	
	subordinato al gradimento espresso degli altri soci ovvero	
	alla prelazione degli altri soci.	
	Qualora il gradimento sia negato il socio, o i suoi eredi,	
	possono esercitare il diritto di recesso ai sensi	
	dell'articolo 2473 C.C.	
	Il socio che intende vendere o trasferire la propria	
	partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci	
	mediante lettera raccomandata; la comunicazione deve	
	contenere le generalità del cessionario e le condizioni	
	della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le	
	modalità di pagamento.	
	Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento	
	della presente comunicazione, gli altri soci sono tenuti ad	
	esprimere il loro gradimento mediante decisione assunta a	
	maggioranza. Nel calcolo della maggioranza non deve	
	computarsi la partecipazione del socio richiedente il	
	gradimento.	
	La decisione dei soci in merito al gradimento deve essere	
	assunta entro il termine di trenta giorni dal ricevimento	
	della richiesta di gradimento e deve essere comunicata senza	
	indugio all'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo deve comunicare la decisione dei soci	
	al socio richiedente mediante lettera raccomandata A/R o	
	equivalente elettronico da inviarsi entro il termine di	

	quindici giorni dal ricevimento della comunicazione relativa	
	alla delibera dei soci.	
	Qualora entro il suddetto termine non pervenga alcuna	
	comunicazione al socio richiedente, il gradimento deve	
	intendersi negato.	
	I soci destinatari delle comunicazioni hanno altresì la	
	possibilità di esercitare il diritto di prelazione per	
	l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si	
	riferisce facendo pervenire al socio offerente la	
	dichiarazione di esercizio di prelazione con lettera	
	raccomandata, o equivalente elettronico, consegnata alle	
	poste non oltre i trenta giorni dalla data di spedizione	
	(risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.	
	Art. 9) - Morte del socio	
	In caso di morte del socio si applica per analogia quanto	
	previsto per il caso di trasferimento delle partecipazioni	
	per atto tra vivi, compreso il gradimento dei soci e	
	l'eventuale diritto di recesso per il caso di mancato	
	gradimento.	
	Art. 10) - Recesso	
	Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso	
	all'approvazione delle decisioni riguardanti:	
	a) il cambiamento dell'oggetto della società;	
	b) la trasformazione della Società;	
	c) la fusione e la scissione della società;	

	d) la revoca dello stato di liquidazione;	
	e) il trasferimento della sede della società all'estero;	
	f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale	
	modifica dell'oggetto della società;	
	g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante	
	modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi	
	dell'articolo 2468 quarto comma c.c.;	
	h) l'aumento del capitale Sociale mediante offerta di quota	
	di nuova emissione a terzi.	
	Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti	
	dalla legge e dalle presenti norme di funzionamento.	
	Il socio che intende recedere dalla Società deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera	
	inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o	
	equivalente elettronico.	
	La comunicazione di recesso deve essere inviata entro 15	
	(quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese	
	o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle	
	decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con	
	l'indicazione delle generalità del socio recedente, del	
	domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.	
	Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una	
	decisione, esso può essere esercitato non oltre i trenta	
	giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la	

	comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Il	
	recesso non può essere esercitato e se già esercitato, è	
	privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio	
	del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima	
	ovvero se deliberato lo scioglimento della società.	
	Articolo 11 - Liquidazione delle partecipazioni	
	In tutte le ipotesi previste per il caso di recesso, i soci	
	che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il	
	rimborso del solo valore nominale della quota di	
	partecipazione sottoscritta, salvo quanto previsto dal	
	D.Lgs. 112/2017.	
	Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato	
	il diritto di recesso, deve essere eseguito entro sei mesi	
	dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso	
	può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri	
	soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni; oppure da	
	parte di un terzo concordemente individuato dai soci	
	medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato	
	utilizzando riserve disponibili o, in mancanza,	
	corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in	
	quest'ultimo caso, si applica l'articolo 2482 codice civile	
	e qualora, sulla base di esso, non risulti possibile il	
	rimborso della partecipazione del socio receduto la società	
	viene posta in liquidazione.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è	

	privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo	
	legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della	
	società.	
	Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la	
	comunicazione è pervenuta alla sede della società.	
	Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di	
	recesso non possono essere cedute.	
	Articolo 12) Socio unico	
	Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio	
	ente privato ai sensi dell'art. 1 D.lgs. 112/2017 o muta la	
	persona dell'unico socio, gli amministratori devono	
	effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo	
	2470 c.c. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità	
	dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa	
	dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.	
	L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere	
	alla pubblicità prevista nei commi precedenti.	
	Articolo 13 - Soggezione ed attività di direzione e controllo	
	All'attività di direzione e coordinamento di un'impresa	
	sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui	
	al capo IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545 -	
	septies del c.c..	
	Non possono esercitare attività di direzione e coordinamento	
	o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o	
	indiretta, il controllo dell'impresa sociale, ai sensi	

	dell'art. 2359 c.c., le società costituite da un unico socio	
	persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le	
	amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,	
	del D.Lgs. n. 165/2001.	
	Articolo 14 - Amministratori	
	La società può essere amministrata, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a più	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina;	
	c) da due o più amministratori con poteri congiunti,	
	disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.	
	Qualora vengano nominati tre o più amministratori senza	
	alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei	
	poteri di amministrazione, si intende costituito un	
	consiglio di amministrazione.	
	Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico,	
	oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di	
	amministratori cui sia affidata congiuntamente o	
	disgiuntamente l'amministrazione.	
	Gli amministratori possono essere anche non soci.	
	Per espressa previsione delle vigenti norme, si applica agli	
	amministratori il divieto di concorrenza nei confronti della	
	società.	

	La società potrà nominare uno o più direttori tecnici i cui	
	poteri saranno esplicitati all'atto della nomina demandata	
	all'organo amministrativo.	
	Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale	
	rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3,	
	del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, ossia le società	
	costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con	
	scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui	
	all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.	
	Per quanto riguarda il requisito dell'onorabilità, si	
	applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto	
	del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2008 n. 99.	
	Il requisito dell'indipendenza si intende mancante nel solo	
	caso in cui un amministratore sia membro del Consiglio di	
	amministrazione di società di capitali eventualmente socia	
	della società.	
	Articolo 15 - Durata della carica, revoca, cessazione	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento	
	della nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	è stato ricostituito.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	

	Amministratori, ma complessivamente non costituenti la metà	
	di essi, gli altri provvedono a sostituirli; gli	
	Amministratori così nominati restano in carica sino alla	
	prima assemblea successiva.	
	Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un presidente.	
	Articolo 17 - Adunanze del consiglio di amministrazione	
	Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente	
	informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	amministratori, Sindaci Effettivi e Revisore, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo dell'adunanza e, in caso di	
	urgenza, almeno un giorno prima.	
	Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche	
	altrove, purché in Italia.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono	
	valide, anche senza convocazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	
	effettivi, se nominati.	

	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono	
	svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle	
	seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, se nominato, che provvederanno	
	alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi	
	ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, costatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione si richiede la presenza effettiva della	
	maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei votanti.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale	
	firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che	
	dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli	

	amministratori.	
	Articolo 18 - Poteri dell'organo amministrativo	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri di gestione per	
	l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai	
	poteri degli amministratori.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo	
	può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad	
	uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In	
	questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi	
	terzo, quinto e sesto del l'articolo 2381 c.c. Non possono	
	essere delegate le attribuzioni indicate all'articolo 2475	
	comma quinto del c.c.	
	L'organo amministrativo può nominare consiglieri delegati,	
	direttori, institori o procuratori per il compimento di	
	determinati atti o categorie di atti, determinandone i	
	poteri e gli emolumenti sempre proporzionati alla attività	
	svolta.	
	Articolo 19 - Rappresentanza	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della	
	società.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della società spetta al presidente del	
	consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri	

	delegati, se nominati, nei limiti della delega conferita.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza	
	della società spetta agli stessi congiuntamente o	
	disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati	
	attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori	
	tecnici, consiglieri delegati, ai direttori, agli institori	
	ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti	
	nell'atto di nomina e senza che gli si possa eccepire	
	carenza di poteri.	
	Articolo 20 - Compensi Amministratori	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni del loro ufficio e comunque sempre proporzionati	
	alla attività svolta.	
	Con decisione dell'assemblea dei soci ovvero all'atto di	
	nomina si può, inoltre, assegnare agli amministratori un	
	compenso sempre proporzionato alla attività svolta annuale o	
	mensile in misura fissa, nonché determinare una indennità	
	sempre proporzionato alla attività svolta per la cessazione	
	della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo	
	fondo di quiescenza con le modalità stabilite con decisione	
	dei soci.	
	In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri	
	delegati, il loro compenso sempre proporzionato alla attività	
	svolta è stabilito dal consiglio di amministrazione al	

	momento della nomina o con successiva deliberazione dello	
	stesso Consiglio.	
	In caso di nomina di un direttore tecnico, il suo compenso è	
	stabilito dall'organo amministrativo al momento della nomina	
	o con successiva deliberazione dello stesso	
	Articolo 21 - Scritture contabili	
	L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro	
	degli inventari in conformità alle disposizioni del codice	
	civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il	
	registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a	
	seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti,	
	2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.	
	L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il	
	registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito	
	internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida	
	adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle	
	politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo	
	Settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della	
	legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri	
	elementi, della natura dell'attività esercitata e delle	
	dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della	
	valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.	
	Articolo 22 - Organo di controllo	
	La società deve nominare, ai sensi dell'articolo 10 del D.	
	Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, un organo di controllo interno,	

	che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della	
	nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un	
	collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due	
	supplenti.	
	Articolo 23 - Revisore	
	Qualora, fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso (comma	
	5 dell'art. 10 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112), la società	
	nomini per la revisione legale dei conti un revisore, questo	
	deve essere iscritto nell'apposito registro dei revisori	
	legali.	
	Ove nominato, si applicano al revisore tutte le norme	
	previste per lo stesso in materia di società per azioni.	
	Articolo 24 - Decisione dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dalle presenti norme di funzionamento, nonché	
	sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;	
	b) la nomina di amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo, salvo quanto di seguito precisato;	
	c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	Sindacale o del revisore, salvo quanto di seguito precisato;	
	d) le modificazioni delle norme di funzionamento;	

	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) la nomina di liquidatori ed i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Nei casi in cui l'impresa sociale superi due dei limiti	
	indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice	
	civile ridotti della metà, i lavoratori ed eventualmente gli	
	utenti della impresa sociale potranno nominare almeno un	
	componente sia dell'organo amministrativo che dell'organo di	
	controllo con le modalità previste da apposito regolamento	
	approvato dall'assemblea dei soci, su proposta dell'organo	
	amministrativo.	
	Articolo 25 - Diritto di voto	
	Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua quota	
	di partecipazione al capitale sociale.	
	Articolo 26 - Assemblea	
	Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche fuori dalla sede sociale.	
	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di	
	loro inattività, l'assemblea può essere convocata	
	dall'organo di controllo, se nominato, o da un socio.	
	L'assemblea viene convocata con la lettera raccomandata ai	

	soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio	
	risultante dal registro delle imprese o con qualsiasi altro	
	mezzo idoneo ad assicurare prova dell'avvenuto ricevimento,	
	tra cui la posta elettronica.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare. In ogni caso la deliberazione si intende adottata	
	quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti	
	gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti	
	o informati della riunione e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento.	
	Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non	
	partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare	
	apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti	
	della Società, nella quale si dichiarano di essere informati	
	della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del	
	giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci,	
	su proposta dell'organo amministrativo, saranno previsti	
	tutti i casi e le modalità della partecipazione	
	all'assemblea dei soci da parte dei lavoratori e degli	
	utenti della impresa sociale, anche tramite i loro	
	rappresentanti.	
	Articolo 27 - Svolgimento dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal	

	presidente del consiglio di amministrazione o dalla persona	
	designata dagli intervenuti.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo	
	svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i	
	risultati delle votazioni.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi audio	
	e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle	
	quali deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, se nominato, che provvederanno	
	alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	

	si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video	
	collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario,	
	se nominato, ovvero il notaio verbalizzante.	
	In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene	
	la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle	
	presenze, che verrà conservato dalla società.	
	Articolo 28 - Deleghe	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può	
	farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega	
	scritta, che deve essere conservata dalla Società.	
	La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, a	
	sindaci o al revisore, se nominati.	
	Articolo 29 - Verbale d'assemblea	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o	
	dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e l'identità	
	dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno;	
	deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle	
	votazioni e deve consentire, l'identificazione dei soci	
	favorevoli, astenuti o dissenzienti.	
	Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti	
	dal presidente a norma delle presenti norme di funzionamento.	

	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci,	
	le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto	
	pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro	
	delle decisioni dei soci.	
	Articolo 30 - Quorum Costitutivi e deliberativi	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di	
	tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale	
	sociale e delibera a maggioranza assoluta.	
	Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del	
	presente atto che, per particolari decisioni, richiedono	
	diverse specifiche maggioranze.	
	Articolo 31 - Bilancio ed Utili	
	Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni	
	anno.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero centoottanta giorni qualora	
	ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c. certificate dall'organo amministrativo in sede di	
	relazione sulla gestione.	
	Dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente	
	approvato, dedotta una somma almeno pari ad un quinto degli	
	stessi, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430	
	c.c., fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente	

	al capitale, l'ammontare di diecimila euro, e gli avanzi di	
	gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività	
	statutaria o ad incremento del patrimonio.	
	E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a	
	fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli organi sociali,	
	anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto, salvo le eccezioni	
	previste dal D. Lgs. 112/2017.	
	Articolo 32 - Scioglimento e liquidazione	
	La società si scioglie per il verificarsi di una delle cause	
	di cui all'articolo 2484 c.c..	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare senza indugio gli adempimenti pubblicitari	
	previsti dalla legge.	
	L'assemblea, se del caso convocata dall'organo	
	amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	- il numero di liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di	
	funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al	
	funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto	
	compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della Società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	

	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita	
	volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio	
	residuo, dedotto, il capitale effettivamente versato dai	
	soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi	
	deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo	
	3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 112/2017, è devoluto ad	
	altri enti del terzo settore costituiti ed operanti da	
	almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1,	
	secondo le norme di funzionamento.	
	Articolo 33 - Disposizioni finali	
	Per quanto non espressamente contemplato nelle presenti norme	
	di funzionamento, si fa riferimento alle disposizioni di	
	legge in materia di imprese sociali e di Società a	
	responsabilità limitata, dal D.lgs 3 luglio 2017 n. 112, dal	
	codice civile e, ove compatibili, dalle norme del codice del	
	Terzo settore di cui al d.lgs 3 luglio 2017 n. 117.	
	Il presente atto viene sottoscritto alle ore 13 (tredici) e	
	minuti 5 (cinque).	
	Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e l'ho	
	letto ai costituiti che lo approvano.	
	In parte scritto con mezzi elettronici da persona di mia	
	fiducia e in parte da me notaio manoscritto esso consta di	
	trentotto facciate di nove fogli.	
	Firmato:	